

## COMUNICATO STAMPA

### **Adempimento collaborativo Le Entrate fissano le linee guida**

Con il provvedimento di oggi, l'Agenzia delle Entrate detta le disposizioni attuative dell'adempimento collaborativo, il cui obiettivo è promuovere e instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente, che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale finalità è perseguita tramite la comunicazione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, inclusa l'anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Questo regime innovativo comporta l'assunzione di impegni sia per l'Agenzia delle Entrate sia per i contribuenti ammessi, oltre a rispondere ad esigenze di certezza e di stabilità nell'applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso. Il provvedimento firmato oggi dal Direttore fornisce le indicazioni e le linee-guida di un'interlocazione costante e preventiva tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti ammessi al regime e declina le competenze per i controlli e per le attività relative al nuovo regime.

**I contribuenti interessati** - Nel corso della prima fase d'applicazione, al regime di adempimento collaborativo sono ammessi esclusivamente: i soggetti residenti e non residenti il cui volume d'affari o ricavi non sia inferiore a dieci miliardi di euro; i soggetti residenti e non residenti con un volume d'affari o ricavi non inferiore a un miliardo di euro, a patto che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota; le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia fornita a seguito di istanza d'interpello sui nuovi investimenti - Dlgs n. 147/2015, articolo 2 - indipendentemente dal volume d'affari o di ricavi. Sotto il profilo dei requisiti soggettivi, è estesa la partecipazione al regime anche alle società appartenenti al gruppo del soggetto che ha presentato domanda di ammissione e che svolgono nei confronti di esso funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale.

**Trasparenza in cambio di certezza** - Riguardo la comunicazione tra contribuenti e Amministrazione, il provvedimento introduce regole procedurali specifiche che disciplinano l'interlocazione "preventiva" con l'Agenzia delle Entrate. In particolare, sono previste modalità ad hoc per la formalizzazione delle posizioni assunte al fine di dar sempre evidenza dell'interlocazione. Tra queste, la sottoscrizione di un "accordo di adempimento collaborativo", che disciplina il trattamento fiscale delle operazioni, o di un complesso di operazioni, ritenute strategiche dall'impresa, e la redazione, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali, di una "nota di chiusura della procedura", in cui il contribuente e l'ufficio riepilogano e danno atto di tutte le posizioni assunte nel corso delle interlocazioni, sia sulle fattispecie comunicate dal contribuente sia su quelle approfondite su iniziativa dell'ufficio, esplicitando, per ogni tema o argomento discusso, se il contribuente condivide la posizione dell'ufficio, se su di essa si è formato un "accordo di adempimento collaborativo", oppure se il contribuente non condivide la posizione dell'ufficio. In quest'ultimo caso le posizioni, definite "sospese", saranno oggetto di riesame, anche dopo la chiusura del periodo di imposta, in un'ottica deflattiva del contenzioso.

**Sui controlli, spazio al nuovo ufficio dedicato alla Cooperative compliance** - Il sistema delle competenze per i controlli e le attività relative al regime dell'adempimento collaborativo, nell'ambito della competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate, è improntato ai seguenti principi:

- centralità del controllo preventivo: la sede naturale per il controllo dei contribuenti in cooperative è costituita dalle interlocuzioni preventive;
- non reiterazione dei controlli su fattispecie già affrontate o in corso di approfondimento nell'ambito delle interlocuzioni preventive: in tale ambito l'istituto del tutoraggio dei grandi contribuenti si intende assorbito nel complesso delle attività e dei controlli, di carattere preventivo, svolti dall'ufficio Cooperative compliance;
- garanzia dell'interfaccia unica per i contribuenti in cooperative: sotto tale profilo il provvedimento, nel rispetto dei criteri di ripartizione delle competenze previsti dalla legge, radica presso l'ufficio Cooperative compliance la competenza, in via esclusiva, per l'esercizio dei poteri istruttori finalizzati all'acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo sostanziale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, entro gli ordinari termini di scadenza del controllo.

**Roma, 26 maggio 2017**